

Standard PEFC Italia

PEFC ITA 1003-2

Requisiti per Organismi di Certificazione che operano sulla base dello Standard di Catena di Custodia PEFC

Seconda edizione 17/11/2014

Avviso sul copyright

© PEFC Council 2014

Questo documento del PEFC Council è protetto da copyright del PEFC Council (Nota del Traduttore - NdT: in Italia da parte del PEFC Italia). Questo documento è liberamente disponibile presso il sito web del PEFC Council, del PEFC Italia o su richiesta.

Nessuna parte del presente documento, coperto dal diritto d'autore, può essere alterata o modificata, riprodotta o copiata in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, per scopi commerciali, senza il permesso del PEFC Council o del PEFC Italia.

L'unica versione ufficiale di questo documento è in inglese. Traduzioni di questo documento possono essere fornite dal PEFC Council o da Organismi Nazionali PEFC. In caso di dubbi la versione inglese è quella di riferimento.

Nome del documento: Requisiti per Organismi di Certificazione che operano sulla base dello Standard di Catena di Custodia PEFC , traduzione del documento "Certification Body Requirements – Chain of Custody (PEFC ST 2003:2012) Second Edition"

Titolo del documento: PEFC ITA 1003-2

Approvato da: PEFC Council *General Assembly*

Tradotto da: Segreteria PEFC Italia (Antonio Brunori e Giovanni Tribbiani)

Data: 02/07/2012

Data di pubblicazione: 16/07/2011

Data di entrata in vigore: 16/07/2012

Seconda edizione revisionata

Titolo del documento: PEFC ITA 1003-2 - Seconda Edizione

Approvata da: PEFC Board of Directors Date: 17-11-2012

Data di pubblicazione: 11-12-2014

Data di entrata in vigore: 11-12-2014

Periodo di transizione per il capitolo 6.1.1.2.2.: 11-12-2015

Sommaro

Premessa	4
0 Introduzione	5
1 Scopo	6
2 Riferimenti normativi	6
3 Termini e Definizioni	6
3.1 Standard di Catena di custodia.....	6
3.2 Organizzazione cliente.....	6
3.3 Non conformità maggiore	6
3.4 Non conformità minori	7
3.5 Osservazione.....	7
4 Requisiti generali	7
4.1 Questioni legali e contrattuali	7
4.2 Gestione dell'imparzialità.....	7
4.3 Responsabilità e finanziamento	7
4.4 Condizioni non discriminatorie	7
4.5 Riservatezza	7
4.6 Informazioni pubbliche.....	8
5 Requisiti strutturali	8
6 Requisiti sulle risorse	8
6.1 Personale dell'organismo di certificazione.....	8
6.1.1 Generalità	8
6.1.2 Gestione delle competenze del personale coinvolto nel processo di certificazione.....	10
6.1.3 Contratto con il personale	10
6.2 Risorse per la valutazione	10
7 Requisiti del processo	10
7.1 Generalità	10
7.2 Domanda di certificazione	10
7.3 Revisione della domanda	11
7.4 Valutazione	11
7.4.1 Lo scopo dell'audit della catena di controllo di custodia è:	11
7.5 Revisione	12
7.6 Decisione sulla certificazione	13
7.7 Documentazione della certificazione.....	13
7.8 Elenco dei prodotti certificati.....	14
7.9 Sorveglianza	14
7.10 Cambiamenti che hanno effetto sulla certificazione.....	14
7.11 Fine, riduzione, sospensione o ritiro della certificazione	15
7.12 RegISTRAZIONI.....	15
7.13 Reclami e appelli	15
8 Requisiti del sistema di gestione	15
Allegato 1 - Accreditementi accettati dal Consiglio del PEFC	16
Allegato 2 - Notifica PEFC degli organismi di certificazione	17
Allegato 3 – Certificazione di catena di custodia multi-sito	18
0 Introduzione	18
1 Criteri di ammissibilità per organizzazione cliente multi-sito.....	18
2 Criteri di ammissibilità per l'organismo di certificazione	18
2.1 Revisione del contratto	18
2.2 Audit	19
2.3 Non Conformità	19
2.4 Certificati	19
3 Campionamento per le verifiche in loco	20
3.1 Metodologia.....	20
3.2 Dimensione del campione	21
3.3 Tempi di audit.....	21
3.4 Siti aggiuntivi.....	22

Premessa

Il testo del documento è stato sviluppato dal Consiglio del PEFC (Programma per il riconoscimento degli schemi di certificazione forestale) e International Accreditation Forum, Inc. (IAF), e approvato dall'Assemblea Generale del Consiglio PEFC il 2 luglio 2012 e da IAF l'8 febbraio 2012. I requisiti del documento sono validi per tutti gli organismi di certificazione che effettuano certificazioni di catena di custodia sulla base dello standard ITA 1002 (PEFC ST 2002) *Catena di Custodia dei prodotti forestali - Requisiti* dal 2 luglio 2013 (un anno dopo l'adozione), tranne per i requisiti del capitolo 5.2 .2 che diventano effettivi il 2 luglio 2014 (due anni dalla adozione).

La seconda edizione dello standard è stata pubblicata nel 2014 in considerazione dell'esigenza di adattamenti editoriali. I principali adattamenti sono il risultato della sostituzione della ISO/IEC Guide 65 con la ISO/IEC 17065. ISO/IEC 17065 e la nuova struttura dello standard implementata senza alcun cambiamento dei requisiti specifici PEFC contenuti nella versione originale.

Il Consiglio del PEFC prevede il riconoscimento reciproco dei sistemi nazionali di certificazione forestale e definisce uno standard di catena di custodia internazionale (PEFC ST 2002 in Italia ITA 1002) e le regole per l'utilizzo del Logo PEFC (PEFC ST 2001). Il Consiglio del PEFC richiede che la certificazione della catena di custodia deve essere effettuata da organismi di certificazione che sono accreditati da organismi di accreditamento che sono firmatari dell'Accordo Multilaterale di Riconoscimento (Multilateral Recognition Arrangement - MLA) per la certificazione di prodotto di IAF.

L'accREDITamento riduce il rischio per le imprese e i loro clienti, assicurando che gli organismi di certificazione accreditati sono competenti per svolgere il lavoro che intraprendono. Gli organismi di accreditamento, che sono membri di IAF, sono tenuti ad operare al più alto standard e di richiedere agli organismi di certificazione che si accreditano, a rispettare adeguati standard internazionali e IAF Guidance per l'applicazione di tali norme.

AccREDITamenti concessi da organismi di accreditamento membri IAF, sulla base di valutazioni tra pari per assicurare l'equivalenza dei rispettivi programmi di accreditamento, permette alle aziende con un certificato di valutazione della conformità accreditato in una parte del mondo ad avere tale certificato riconosciuto in tutto il resto del mondo.

0 Introduzione

0.1 Il Consiglio del PEFC richiede agli organismi di certificazione che effettuano certificazioni di catena di custodia di soddisfare i requisiti della norma ISO/IEC 17065, il documento PEFC e le pertinenti disposizioni della ISO 19011:2011 specificate nel presente documento.

0.2 ISO/IEC 17065 è uno standard internazionale che definisce i criteri per gli enti che operano certificazioni di prodotti, servizi e processi. La certificazione della catena di custodia è considerata come una certificazione di processo in cui la catena di custodia è un insieme di attività correlate o interagenti che trasformano le informazioni in ingresso sulla provenienza della materia prima procurata in informazioni in uscita sulla provenienza dei prodotti venduti/trasferiti. I requisiti per la catena di custodia sono descritti in ITA 1002 (PEFC ST 2002) e le regole per l'uso del logo PEFC sono descritte nel PEFC ST 2001 Documento Tecnico del Consiglio PEFC.

0.3 Il termine "deve" è usato in questo documento per indicare quelle disposizioni che, riflettendo i requisiti della norma ISO/IEC 17065 e requisiti specifici per la catena di custodia PEFC, sono obbligatori. Il termine "dovrebbe" è usato per indicare una guida che, anche se non obbligatoria, è fornita dalla IAF e PEFC Council come un mezzo per soddisfare i requisiti riconosciuti.

0.4 Il presente documento non include il testo della norma ISO/IEC 17065, e ISO 19011:2011. Questi documenti possono essere ottenuti da ISO o dalle organizzazioni nazionali di normazione..

1 Scopo

Questo documento fornisce specifici requisiti aggiuntivi per gli organismi di certificazione che effettuano certificazioni di catena di custodia sulla base di ITA 1002 (PEFC ST 2002).

2 Riferimenti normativi

Per i riferimenti con data, si applicano solo le edizioni citate. Per i riferimenti senza data, si applica l'ultima edizione del documento (incluso qualsiasi emendamento).

ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles

ISO/IEC 17065:2012. Conformity assessment – Requirements for bodies certifying products, processes and services

Ai fini della presente norma, si applicano le definizioni pertinenti riportate nella Guida ISO / IEC 2 e ISO 9000, insieme alle seguenti definizioni:

ISO 19011:2011, Guidelines for auditing management systems

ITA 1002 (PEFC ST 2002), Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale – Requisiti (da qui in poi standard di catena di custodia), (disponibile al sito www.pefc.it e la versione inglese al sito www.pefc.org)

PEFC ST 2001, PEFC Logo Usage Rules - Requirements (da qui in poi Regole dell'uso del logo PEFC), (disponibile al sito www.pefc.it e la versione inglese al sito www.pefc.org)

3 Termini e Definizioni

Ai fini del presente documento si applicano le pertinenti definizioni della norma ISO/IEC 17000:2004, ISO/IEC 17065:2012, ISO/IEC 17065, e la norma di catena di custodia.

3.1 Standard di Catena di custodia

ITA 1002 (PEFC ST 2002): Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale – Requisiti.

3.2 Organizzazione cliente

Organizzazione, inclusa una organizzazione multi-sito, che fa domanda per la certificazione di catena di custodia o la cui catena di custodia è stata certificata.

Nota: Il termine "organizzazione cliente" utilizzato in questo documento è equivalente al termine "fornitore", utilizzato nella ISO/IEC 17065 (NdT: si fa riferimento alla definizione di "Cliente" (3.1) della ISO/IEC 17065).

3.3 Non conformità maggiore

La mancanza o l'insufficiente attuazione e mantenimento di uno o più requisiti dello standard di catena di custodia, che può comportare un rischio sistemico per la funzione e l'efficacia della catena di custodia e/o che abbia effetto sulla fiducia sulle dichiarazioni dell'organizzazione cliente sulla materia prima certificata.

Nota: Una non conformità maggiore può essere una non conformità singola o un numero di non conformità minori correlate, che se considerate in totale vanno a costituire una non conformità maggiore.

3.4 Non conformità minori

Una mancanza nel soddisfare i requisiti dello standard catena di custodia che può non comportare alcun rischio sistemico per la funzione e l'efficacia della catena di custodia e/o che abbia effetto sulla fiducia sulle dichiarazioni dell'organizzazione cliente sulla materia prima certificata.

3.5 Osservazione

Un'evidenza di valutazione che non costituisce una non conformità, ma è identificato dal gruppo di audit come un'opportunità di miglioramento.

4 Requisiti generali

I criteri in base ai quali viene valutata la catena di custodia dell'organizzazione sono quelli delineati nella versione più recente dello standard di catena di custodia e rilevanti appendici obbligatorie e le regole d'uso del logo.

Nota: La versione più recente dello standard di catena di custodia, i suoi emendamenti e corrispondente periodo di transizione sono disponibili nel sito ufficiale del Consiglio PEFC www.pefc.org e in quello del PEFC Italia www.pefc.it.

4.1 Questioni legali e contrattuali

Si applicano tutti i requisiti indicati al punto 4.1 della norma ISO/IEC 17065.

4.1.1 Qualora l'organismo di certificazione faccia uso del Logo PEFC sul documento di certificazione o per altri scopi legati allo schema di certificazione PEFC, l'uso deve essere effettuato solo sulla base di una valida licenza rilasciata dal PEFC Council o dal pertinente Organismo Nazionale del PEFC (NdT: come il PEFC Italia).

4.1.2 Qualora l'organismo di certificazione faccia uso del Logo PEFC sul documento di certificazione, deve essere reso chiaro all'organizzazione cliente che il logo PEFC sul certificato si riferisce solo alla conformità dell'organizzazione cliente al sistema di certificazione PEFC e non fornisce all'organizzazione cliente il diritto di utilizzare il logo PEFC.

Nota: l'organizzazione cliente con un certificato valido di catena di custodia PEFC può utilizzare il logo PEFC solo con un numero individuale di licenza d'uso logo PEFC per un uso "sul prodotto" così come "fuori dal prodotto" sulla base di un contratto di licenza d'uso del Logo PEFC rilasciato dal PEFC Council o da altro ente autorizzato dal PEFC Council (NdT: come il PEFC Italia) e secondo le regole d'uso del logo.

4.2 Gestione dell'imparzialità

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.2 della ISO/IEC 17065.

4.3 Responsabilità e finanziamento

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.3 della ISO/IEC 17065.

4.4 Condizioni non discriminatorie

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.4 della ISO/IEC 17065.

4.5 Riservatezza

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.5 della ISO/IEC 17065.

L'organismo di certificazione deve informare l'organizzazione cliente che è tenuto a fornire informazioni al Consiglio del PEFC o di un Organismo Direttivo Nazionale PEFC. Al fine di

conformarsi alla norma ISO/IEC 17065 per i requisiti di riservatezza, l'organismo di certificazione deve avere il consenso scritto dell'organizzazione cliente per le informazioni comunicate al PEFC Council o all'Organizzazione Nazionale del PEFC (NdT: come il PEFC Italia).

4.6 Informazioni pubbliche

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 4.4 della ISO/IEC 17065.

5 Requisiti strutturali

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 5 della ISO/IEC 17065.

6 Requisiti sulle risorse

6.1 Personale dell'organismo di certificazione

6.1.1 Generalità

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.1 della ISO/IEC 17065.**6.1.1.1 Il personale che partecipa alle attività di certificazione**

L'organismo di certificazione deve garantire che tutto il personale che svolge le attività chiave, come la revisione del contratto, gli audit, la concessione della certificazione, il monitoraggio degli auditor, ecc abbia le conoscenze e le competenze relative a queste attività pertinenti e adeguate.

6.1.1.2 Auditor

L'organismo di certificazione deve disporre di un processo documentato per garantire che gli auditor abbiano attributi personali, conoscenze e competenze in conformità con le clausole 7.1, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3.1, 7.2.3.2 and 7.2.3.4 della norma ISO 19011:2011.

6.1.1.2.1 Istruzione

L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano la conoscenza corrispondente ad almeno l'istruzione secondaria che includa o sia integrata con corsi di argomento forestale e relative industrie, quando il/gli auditor svolga/svolgano audit di catena di custodia.

Nota: L'istruzione secondaria è quella parte del sistema nazionale di istruzione che viene dopo la fase primaria o elementare, ma che è completata prima dell'ingresso alla terziaria, ovvero un'università o analogo istituto di istruzione.

6.1.1.2.1.2 La formazione specifica in materia forestale e relative industrie può essere sostituita da esperienza di lavoro in questi settori, se l'organismo di certificazione è in grado di dimostrare che è equivalente alla istruzione richiesta.

Nota: materia forestale e relative industrie comprendono attività relative alla produzione, trasporto, distribuzione o il trasporto e lo stoccaggio dei prodotti di origine forestale.

6.1.1.2.2 Formazione sulla catena di custodia.

L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor, in prima qualifica, abbiano partecipato a un programma di istruzione sulla catena di custodia dei prodotti di origine forestale riconosciuta dal PEFC Council o da un PEFC Nazionale negli ultimi due anni.

6.1.1.2.3 Formazione sugli audit

L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor abbiano completato con successo la formazione in tecniche di audit in base a ISO 19011.

6.1.1.2.4 Esperienza di lavoro

6.1.1.2.4.1 Per una prima qualifica di un auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che l'auditor abbia un minimo di tre (3) anni di esperienza a tempo pieno in materia forestale e relative industrie.

6.1.1.2.4.2 Il numero di anni di esperienza complessiva di lavoro può essere ridotta di un (1) anno, se l'auditor ha completato adeguata e rilevante istruzione terziaria in materia forestale e relative industrie.

Nota: istruzione terziaria, indicato anche come terza tappa, terzo livello, e di istruzione post-secondaria, è il livello di istruzione che segue il completamento di una scuola che fornisce una formazione secondaria.

6.1.1.2.5 Esperienza di Audit

6.1.1.2.5.1 Per una prima qualifica di un auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che negli ultimi tre anni l'auditor abbia eseguito audit di catena di custodia per almeno quattro organizzazioni sotto la guida di un auditor qualificato. Per la formazione, il numero di audit di catena di custodia può essere ridotto di due (2) audit per gli auditor che sono qualificati per svolgere audit ISO 9001 o 14001 nel settore forestale e relative industrie.

6.1.1.2.5.2 Per il mantenimento della qualifica di auditor, l'organismo di certificazione deve garantire che l'auditor abbia eseguito un minimo di cinque (5) audit esterni all'anno di cui almeno due (2) audit di catena di custodia dove la somma di tali audit dovrebbe coprire almeno sette (7) giornate-uomo di lavoro di audit.

6.1.1.2.6 Competenze

6.1.1.2.6.1 L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor dimostrino la capacità di applicare conoscenze e competenze nelle seguenti aree:

a) principi di audit, procedure e tecniche (vedi 7.2.3.2.a della ISO 19011): per consentire all'auditor di applicare quelli appropriati ai vari audit e garantire che gli audit siano effettuati in modo coerente e sistematico.

b) situazioni dell'organizzazione (vedi 7.2.3.2c della ISO 19011), tra cui la dimensione organizzativa, la struttura, le funzioni e le relazioni, processi aziendali generali e relativa terminologia e abitudini culturali e sociali, come la conoscenza della lingua di lavoro dell'organizzazione cliente: per consentire all'auditor di comprendere il contesto operativo dell'organizzazione.

c) la legislazione internazionale applicabile e il sistema di applicazione della legge e di gestione del settore forestale di uno specifico Paese relativo all'approvvigionamento di materie prime di origine forestale e per evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse: per consentire all'auditor di comprendere i rapporti contrattuali dell'organizzazione cliente con i fornitori e valutare le procedure dell'organizzazione cliente per evitare le materie prime da fonti controverse. La conoscenza e la comprensione di questo settore riguardano:

- Contratti e convenzioni,
- del sistema di applicazione della legge e di gestione delle foreste dei Paesi di origine delle materie prime non certificate,
- I trattati e le convenzioni internazionali in materia di commercio di prodotti forestali (CITES).

6.1.1.2.6.2 L'organismo di certificazione deve garantire che gli auditor dimostrino la capacità di applicare la terminologia, la conoscenza, la comprensione e le competenze nelle seguenti aree della catena di custodia dei prodotti di origine forestale:

a) i principi e i requisiti dello standard di catena di custodia,

- b) i prodotti, i processi e le pratiche del settore specifico, i flussi di materia prima, le misurazioni e le misure di controllo,
- c) l'applicazione di sistemi di gestione per il settore forestale e le industrie correlate e l'interazione tra i loro componenti,
- d) i sistemi informativi e tecnologie per l'autorizzazione, la sicurezza, la distribuzione e il controllo dei documenti, dei dati e delle registrazioni,
- e) l'utilizzo di etichette e dichiarazioni di prodotto, incluso PEFC e
- f) l'applicazione delle misure al fine di evitare l'approvvigionamento di materie prime da fonti controverse, tra cui la metodologia pertinente di valutazione del rischio e degli indicatori.

6.1.1.2.6.3 L'organismo di certificazione deve fornire evidenza di un monitoraggio annuale degli auditor di catena di custodia applicando metodi come audit witnessing (NdT= audit in accompagnamento), revisione dei rapporti di audit o informazioni di ritorno delle organizzazioni clienti, ecc in base alla frequenza del loro utilizzo e del livello di rischio legato alle loro attività. In particolare, l'organismo di certificazione deve riesaminare la competenza del proprio personale alla luce della loro prestazione al fine di individuare le esigenze di formazione.

6.1.1.3 Il gruppo di audit

Il gruppo di audit dovrà essere composto da auditor che soddisfino i requisiti definiti al punto 5.2. In alcuni casi, possono essere richiesti esperti tecnici per supportare la competenza richiesta dell'auditor in una particolare area tecnica, fornendo adeguata competenza tecnica.

6.1.2 Gestione delle competenze del personale coinvolto nel processo di certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.2 della ISO/IEC 17065.

6.1.3 Contratto con il personale

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.1.3 della ISO/IEC 17065.

6.2 Risorse per la valutazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 6.2 della ISO/IEC 17065.

7 Requisiti del processo

7.1 Generalità

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.1 della ISO/IEC 17065.

7.2 Domanda di certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati al punto 7.2 della norma ISO / IEC 17065.

7.2.1 L'organizzazione cliente, come minimo, deve fornire le seguenti informazioni come parte della domanda di certificazione di catena di custodia:

- a) ragione sociale, nome, indirizzo e forma giuridica,
- b) procedure documentate di catena di custodia dell'organizzazione cliente come definito nello standard di catena di standard di custodia,
- c) identificazione descrittiva dei prodotti oggetto della catena di custodia, e
- d) siti che rientrano nella catena di custodia, nel caso di certificazione multi-sito (come definito nello standard di catena di custodia).

7.2.2 L'organizzazione cliente, come minimo, deve fornire per i prodotti che rientrano nella catena di custodia, le seguenti informazioni relative all'applicazione dei requisiti opzionali dello standard catena di custodia:

- a) metodo della catena di custodia
- b) metodo di calcolo della percentuale di certificazione
- c) il trasferimento della percentuale di certificazione ai prodotti in uscita
- d) specifiche sulle dichiarazioni PEFC, e
- e) l'intenzione di applicazione delle regole d'uso del logo.

7.2.3 Qualora l'organizzazione cliente utilizzi diversi metodi di catena di custodia (a-e) per vari prodotti o in vari siti, in caso di organizzazione multisito, la domanda deve contenere le informazioni di tutti i punti dalle lettere a) fino ad e), separatamente per ogni prodotto e/o del sito.

7.3 Revisione della domanda

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.3 della ISO/IEC 17065.

7.3.1 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per garantire che un piano di audit sia stabilito per ogni audit per fornire una base di accordo per quanto riguarda la conduzione e la programmazione delle attività di audit. Il piano di audit deve essere comunicato e le date dell'audit devono essere concordate in anticipo con l'organizzazione cliente.

Nota: una guida per la preparazione del piano di audit è fornita dalla norma ISO 19011, clausola 6.3.2.

7.3.2 In caso di certificazione multisito, il piano di audit deve elencare i siti da campionare.

7.3.3 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per la selezione e la nomina del gruppo di audit, tra cui il responsabile del gruppo di audit.

Nota: una guida per la selezione del gruppo di audit e del responsabile del gruppo di audit è fornita dalla norma ISO 19011, clausole 6.2.1 e 6.2.4.

7.3.4 L'organismo di certificazione dovrebbe effettuare un riesame documentale dell'organizzazione cliente (vedi 7.2 b) prima della verifica in loco per determinare la conformità della documentazione della catena di custodia con i criteri di audit, conformemente al paragrafo 6.3.1 della norma ISO 19011.

7.4 Valutazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.4 della ISO/IEC 17065.

7.4.1 Lo scopo dell'audit della catena di controllo di custodia è:

- a) determinare la conformità del processo di catena di custodia dell'organizzazione cliente con i requisiti dello standard di catena di custodia e la relativa appendice con specifiche sulle dichiarazioni PEFC e la sua effettiva attuazione;
- b) determinare la conformità del sistema di gestione dell'organizzazione cliente con i requisiti dello standard di catena di custodia e la sua effettiva attuazione;
- c) determinare la conformità della catena di custodia dell'organizzazione cliente con i requisiti per evitare materie prime da fonti controverse ove applicabile (requisiti del DDS nello standard di catena di custodia) e la sua effettiva attuazione;
- d) determinare la conformità dell'organizzazione cliente con le regole d'uso del logo e la sua effettiva attuazione, e

Nota: L'uso del Logo PEFC e delle dichiarazioni PEFC devono essere valutate al momento degli audit di sorveglianza e rinnovo.

e) individuare le aree di potenziale miglioramento della catena di custodia dell'organizzazione cliente.

7.4.2 L'organismo di certificazione deve condurre l'audit iniziale di una catena di custodia seguendo la guida pertinente fornita dalla ISO 19011, paragrafo 6.4. L'audit iniziale e di rinnovo devono essere effettuati in loco (on-site).

7.4.3 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per la determinazione del tempo di audit relativo ad ogni organizzazione, e per ogni organizzazione cliente l'organismo di certificazione deve stabilire, sulla base di informazioni ricevute dall'auditor e/o da un esperto tecnico, il tempo necessario per pianificare e realizzare un audit completo ed efficace della catena di custodia dell'organizzazione cliente. Il tempo di audit stabilito dall'organismo di certificazione, e la giustificazione per la determinazione, devono essere registrati. Il tempo minimo per l'audit in loco è metà giornata uomo con l'eccezione per le microimprese.

Nota: Le microimprese sono definite come aventi meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo o bilancio globale minore di due milioni di euro, o l'equivalente nella valuta nazionale.

7.4.4 Nel determinare il tempo di audit, l'organismo di certificazione dovrebbe prendere in considerazione, tra l'altro, i seguenti aspetti:

- a) i requisiti dello standard di catena di custodia,
- b) le dimensioni e la complessità del funzionamento dell'organizzazione cliente, il numero di tipi di prodotto e linee di prodotto facenti parte del/dei lotto di produzione(i) e la loro unità,
- c) l'estensione delle forniture che potrebbero creare un rischio elevato di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse,
- d) l'estensione delle attività di etichettatura con logo PEFC,
- e) tutte le esternalizzazioni di tutte le attività incluse nel campo di applicazione dello standard di catena di custodia,
- f) i risultati di eventuali audit precedenti, compresi quelli dei sistemi di gestione dell'organizzazione del cliente,
- g) considerazioni relative al numero di siti e al multi-sito.

7.4.6 Il rapporto di valutazione deve identificare le parti di organizzazione, processi e gruppi di prodotto e i loro prodotti dell'organizzazione cliente che rientrano nella catena di custodia.

7.4.6 Il rapporto di valutazione deve definire i criteri di certificazione applicati; ad esempio lo standard di catena di custodia e le sue parti, che sono applicabili alla catena di custodia dell'organizzazione cliente, tra cui:

- a) il metodo della catena di custodia (capitolo 6 dello standard di catena di custodia),
- b) il metodo di calcolo della percentuale di certificazione,
- c) il trasferimento della percentuale di certificazione ai prodotti in uscita,
- d) specifiche sulle dichiarazioni PEFC (appendice 1 dello standard di catena di custodia),
- e) le regole d'uso del logo e
- f) i requisiti per evitare materie prime da fonti controverse.

7.4.7 Se i criteri di certificazione differiscono per i singoli prodotti/gruppi di prodotto, la definizione di cui al punto 7.4.6 è effettuata separatamente per ogni prodotto/gruppo di prodotto.

7.5 Revisione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.5 della ISO/IEC 17065.

7.6 Decisione sulla certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.6 della ISO/IEC 17065. **7.6.1** Le evidenze dell'audit devono essere classificate come non conformità maggiori, non conformità minori e osservazioni.

7.6.2 Le non conformità maggiori e minori devono essere corrette e la/e azione/i correttiva/e verificata/e dall'ente di certificazione prima di concedere una certificazione e rinnovo.

7.6.3 Le non conformità maggiori e minori individuate negli audit di sorveglianza devono determinare azione/i correttiva/e da parte dell'organizzazione che risolvano le non conformità. Il piano di azione correttiva, comprendente la tempistica, deve essere rivisto e accettato dall'organismo di certificazione. Il periodo di tempo per il completamento della/e azione/i correttiva/e per non conformità maggiori individuate negli audit di sorveglianza e la loro verifica da parte dell'organismo di certificazione deve seguire le regole dell'organismo di certificazione, ma non può superare i 3 mesi. La/e azione/i correttiva/e per non conformità minori devono essere verificate non oltre lo svolgimento del successivo audit.

7.6.4 L'azione/i correttiva/e per tutte le non conformità individuate nell'audit iniziale, di sorveglianza e di rinnovo è/sono verificata/e dall'ente di certificazione con visita in loco o altre idonee forme di verifica.

7.7 Documentazione della certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.7 della ISO/IEC 17065.

7.7.1 Il documento di certificazione deve includere almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione dell'organismo di certificazione,
- b) il nome e l'indirizzo dell'organizzazione cliente o delle sue parti la cui catena di custodia è soggetta a certificazione,
- c) il campo di applicazione della certificazione rilasciata (vedi 7.7.2),
- d) il marchio di accreditamento come prescritto dall'organismo di accreditamento (compreso il numero di accreditamento se del caso), e la data di rilascio, estensione o rinnovo della certificazione e la data di scadenza o di scadenza di rinnovo (vedere 7.7.6). La data di entrata in vigore su un documento di certificazione non deve essere antecedente alla data della decisione di certificazione, e

7.7.2 Il campo di applicazione della certificazione deve includere almeno le seguenti informazioni:

- a) identificazione dello standard di catena di custodia,
- b) metodo applicato di catena di custodia,
- d) prodotti oggetto della catena di custodia.

7.7.3 Se l'identificazione nazionale dello standard di catena di custodia differisce da quella internazionale, il certificato di catena di custodia deve sempre includere, oltre all'identificazione nazionale, l'identificazione internazionale, cioè PEFC ST 2002:2013, Chain of Custody of Forest Based Products – Requirements.

Nota: L'identificazione dello standard di catena di custodia deve fare riferimento alla versione dello standard di catena di custodia a fronte del quale la valutazione è stata effettuata e che era in vigore al momento della concessione della certificazione. Al fine di evitare la necessità di emettere un nuovo documento di certificazione ogni volta che lo standard di catena di custodia è emendato, l'identificazione dello standard di catena di custodia dovrebbe includere una dichiarazione "come emendato" con il riferimento al sito web del Consiglio PEFC (www.pefc.org) in cui vengono presentati gli emendamenti alla versione valida dello standard di catena di custodia.

7.7.4 Qualora diverse definizioni delle categorie di prodotto/materie prime siano state applicate ai singoli prodotti/gruppi di prodotto, il campo di applicazione del documento di certificazione (7.7.2 b)

deve essere identificato per i singoli prodotti. Se il campo di applicazione della certificazione è inserito in un allegato al certificato, il certificato deve includere un riferimento alla appendice come parte integrante di esso.

7.7.5 In base alla richiesta di una organizzazione cliente, l'ente di certificazione deve emettere il documento di certificazione in una lingua comune a livello internazionale - o almeno in inglese.

7.7.6 La certificazione deve essere concessa per un massimo di 5 anni.

7.7.7 L'organismo di certificazione deve rendere pubblicamente disponibili le informazioni in merito alla validità e al campo di applicazione di ogni documento di certificazione rilasciato.

Nota: il sito dell'organismo di certificazione è un mezzo appropriato e riconosciuto per rendere le informazioni disponibili al pubblico.

7.7.8 Gli organismi di certificazione devono informare immediatamente il pertinente Organismo Direttivo Nazionale PEFC o il Consiglio PEFC dove un Organismo Direttivo Nazionale PEFC non esiste, quando la certificazione viene concessa, sospesa, ritirata o il suo campo di applicazione è cambiato.

7.8 Elenco dei prodotti certificati

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.8 della ISO/IEC 17065.

7.9 Sorveglianza

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.9 della ISO/IEC 17065.**7.9.1** Gli audit di sorveglianza devono essere effettuati almeno annualmente.

7.9.2 La sorveglianza deve essere effettuata presso la sede dell'organizzazione cliente. L'annuale audit di sorveglianza presso la sede dell'organizzazione cliente può essere sostituita da altre tecniche di audit, come ad esempio la revisione della documentazione e delle registrazioni e il periodo tra audit di sorveglianza in loco non deve superare due (2) anni, se:

- a) l'organismo di certificazione può dimostrare che le tecniche di audit utilizzate forniscono sufficiente fiducia sulla conformità dell'entità certificata con i criteri di certificazione,
- b) l'organizzazione cliente è una microimpresa,
- c) nessuna non conformità è stata notificata nel corso del precedente audit iniziale, di sorveglianza o di rinnovo,
- d) l'approvvigionamento dell'organizzazione cliente non comprende forniture ad alto rischio, e
- e) l'organizzazione cliente fornisce all'organismo di certificazione tutte le singole registrazioni che devono essere conservate secondo lo standard di catena di custodia o un elenco di tutte le registrazioni che permettono all'organismo di certificazione di istituire un campionamento indipendente.

7.9.3 L'audit di sorveglianza in loco può anche essere evitato e sostituito con altra tecnica di audit quando le registrazioni presentate forniscono una prova sufficiente del fatto che l'organizzazione cliente non si è approvvigionata e non ha fatto dichiarazioni su materie prime certificate/controllate dall'ultimo audit di certificazione, di sorveglianza o di rinnovo. Il periodo tra gli audit di sorveglianza in loco non deve comunque essere superiore a due (2) anni.

7.9.4 Il tempo minimo di audit di sorveglianza e rinnovo è lo stesso che per l'audit iniziale definito in 7.4.3 e 7.4.4

7.10 Cambiamenti che hanno effetto sulla certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.10 della ISO/IEC 17065.

7.11 Fine, riduzione, sospensione o ritiro della certificazione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.11 della ISO/IEC 17065.

7.12 Registrazioni

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.12 della ISO/IEC 17065.

7.13 Reclami e appelli

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 7.13 della ISO/IEC 17065.

8 Requisiti del sistema di gestione

Si applicano tutti i requisiti indicati nel paragrafo 8 della ISO/IEC 17065.

Allegato 1 - Accreditazioni accettati dal Consiglio del PEFC

Il Consiglio del PEFC richiede che la certificazione della catena di custodia debba essere effettuata da organismi di certificazione che sono accreditati da organismi di accreditamento che sono firmatari del Multilateral Recognition Arrangement (MLA) per la certificazione di prodotto di IAF o di Gruppi regionali di accreditamento di IAF quali European co-operation for Accreditation (EA), Interamerican Accreditation Cooperation (IAAC), Pacific Accreditation Cooperation (PAC) e Southern African Development Community in Accreditation (SADCA).

Il campo di applicazione dell'accREDITAMENTO deve riguardare esplicitamente lo standard di catena di custodia PEFC (PEFC ST 2002:2013, Chain of Custody of Forest Based Products - Requirements - PEFC ITA 1002:2013 Schema di Certificazione della Catena di Custodia dei prodotti di origine forestale), nella sua versione in vigore e/o con riferimento ad eventuali future modifiche ed emendamenti adottati dal Consiglio PEFC e presentata nel sito ufficiale del Consiglio PEFC www.pefc.org o in quello del PEFC Italia www.pefc.it.

Il campo di applicazione dell'accREDITAMENTO deve tenere inoltre esplicitamente conto della ISO/IEC 17065, di questo documento e degli altri requisiti a fronte dei quali l'organismo di certificazione è stato valutato.

Allegato 2 - Notifica PEFC degli organismi di certificazione

(I requisiti non sono applicabili all'accREDITAMENTO dell'organismo di certificazione)

L'organismo di certificazione che opera la certificazione di catena di custodia riconosciuta PEFC deve essere notificato dal Consiglio PEFC o da altro organismo autorizzato PEFC per il Paese in cui opera.

La notifica PEFC richiede che l'organismo di certificazione deve avere un accreditamento valido riconosciuto dal Consiglio PEFC (cfr. allegato 1 del presente documento). L'organismo di certificazione deve fornire al Consiglio del PEFC o al pertinente organo autorizzato PEFC informazioni sulle certificazioni rilasciate, come specificato dal Consiglio del PEFC o dal pertinente organo autorizzato PEFC.

Nota: le informazioni sulle certificazioni rilasciate di solito comprendono l'identificazione del titolare del certificato, campo di applicazione delle certificazioni rilasciate, fatturato dell'organizzazione cliente, nel caso in cui sia utilizzato per la determinazione della quota di notifica PEFC.

La notifica PEFC può richiedere all'organismo di certificazione di pagare una quota di notifica PEFC come specificato dal Consiglio del PEFC o dal pertinente organo autorizzato PEFC.

Allegato 3 – Certificazione di catena di custodia multi-sito

(Appendice 2 allo standard di catena di custodia)

0 Introduzione

0.1 Il presente allegato riguarda l'audit e la certificazione di catena di custodia in organizzazioni clienti con una rete di siti ed è volto a garantire che l'audit svolto fornisca adeguata fiducia nella conformità della catena di custodia dell'organizzazione cliente con lo standard di catena di custodia in tutti i siti elencati e che l'audit sia pratico e fattibile in termini economici e operativi.

1 Criteri di ammissibilità per organizzazione cliente multi-sito

1.1 Criteri di ammissibilità per l'organizzazione cliente multi-sito, comprese le definizioni, sono incluse nell'appendice 2 dello standard di catena di custodia.

1.2 In aggiunta ai requisiti dell'appendice 2 dello standard di catena di custodia, l'organizzazione cliente multi-sito deve dimostrare la sua capacità di raccogliere e analizzare i dati (inclusi ma non limitati agli elementi di seguito) da tutti i siti tra cui la sede centrale e la sua autorità su tutti i siti e anche dimostrare la sua autorità per avviare il cambiamento se richiesto:

- a) documentazione della catena di custodia e cambiamenti della catena di custodia,
- b) riesame della direzione,
- c) reclami,
- d) valutazione delle azioni correttive,
- e) pianificazione di audit interni e la valutazione dei risultati,
- f) differenti requisiti legali per evitare materie prime da fonti controverse.

1.3 Con riferimento al punto 2 dello standard di catena di custodia, un'organizzazione cliente multi-sito, che è stata creata come un gruppo di soggetti giuridici indipendenti per il solo scopo di ottenere e mantenere la certificazione di catena di custodia, deve essere composto solo da piccole imprese.

2 Criteri di ammissibilità per l'organismo di certificazione

L'organismo di certificazione deve fornire informazioni all'organizzazione cliente circa i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente documento e in appendice 2 dello standard di catena di custodia prima di avviare il processo di valutazione, e non dovrebbe procedere alla valutazione se anche uno dei criteri di ammissibilità per l'organizzazione multi-sito non è soddisfatto. Prima di avviare il processo di valutazione, l'organismo di certificazione deve informare l'organizzazione cliente che il certificato non sarà emesso se durante l'audit emergono non conformità in relazione a questi criteri di ammissibilità.

2.1 Revisione del contratto

2.1.1 Le procedure dell'organismo di certificazione devono garantire che la revisione iniziale del contratto individui la complessità e la portata delle attività che rientrano nell'oggetto della certificazione di catena di custodia e di eventuali differenze tra i siti come base per determinare il livello di campionamento.

2.1.2 L'organismo di certificazione deve identificare la funzione centrale dell'organizzazione cliente che è il suo partner contrattuale per l'esecuzione della certificazione. L'accordo deve consentire all'organismo di certificazione di svolgere le attività di certificazione in tutti i siti dell'organizzazione cliente multisito.

2.1.3 L'organismo di certificazione deve analizzare, in ogni singolo caso, in che misura i siti di un'organizzazione hanno un flusso simile di materia prima che consenta di implementare la catena di custodia in un modo simile. La somiglianza dei siti inclusi nella organizzazione cliente multisito deve essere presa in considerazione quando si applicano le procedure di campionamento.

2.1.4 L'organismo di certificazione deve mantenere registrazioni per dimostrare che le attività richieste in 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 sono state implementate.

2.2 Audit

2.2.1 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per affrontare audit secondo la propria procedura multisito. Tali procedure di audit, compresa la revisione della documentazione e delle registrazioni, verifiche in loco, ecc, devono stabilire il modo in cui l'organismo di certificazione si accerta, tra l'altro, sia che i requisiti della catena di custodia sono effettivamente applicati a tutti i siti e che sono soddisfatti tutti i criteri dello standard di catena di custodia, compreso l'allegato 2.

2.2.2 Se sono coinvolti più di un gruppo di audit nella valutazione/sorveglianza della rete, l'organismo di certificazione deve designare un unico responsabile dell'audit la cui responsabilità è di unire le evidenze da tutti i gruppi di audit e di produrre un rapporto di sintesi.

2.3 Non Conformità

2.3.1 Quando si trovano non conformità in un qualsiasi sito, o attraverso audit interno dell'organizzazione cliente o attraverso l'audit da parte dell'organismo di certificazione, deve essere svolta un'indagine per determinare se gli altri siti possono essere interessati. Pertanto, l'organismo di certificazione deve richiedere all'organizzazione cliente di rivedere le non conformità per stabilire se indicano una carenza globale nella catena di custodia applicabile a tutti i siti o no. Se così risulta, allora l'azione correttiva dovrebbe essere eseguita sia presso la sede centrale che presso i singoli siti. Se invece non risulta un effetto globale sulla catena di custodia, allora l'organizzazione cliente deve essere in grado di dimostrare all'ente di certificazione la giustificazione per limitare la sua azione conseguente.

2.3.2 L'organismo di certificazione deve richiedere evidenza di queste azioni e aumentare la sua frequenza di campionamento fino a quando non sia soddisfatto che il controllo è ristabilito.

2.3.3 Se un qualsiasi sito, al momento del processo decisionale, ha una non conformità, la certificazione deve essere negata a tutta l'organizzazione cliente multisito in attesa di un'azione correttiva soddisfacente.

2.3.4 E non è ammissibile che, al fine di superare l'ostacolo sollevato dall'esistenza di una non conformità in un singolo sito, l'organizzazione cliente cerchi di escludere dal campo di applicazione il sito "problematico" durante il processo di certificazione.

2.4 Certificati

2.4.1 Deve essere emesso un singolo certificato con il nome e l'indirizzo della sede centrale dell'organizzazione cliente. Deve essere emesso un elenco di tutti i siti a cui il certificato si riferisce, o sul certificato stesso o in un allegato o come altrimenti riportato nel certificato. Il campo di applicazione o altro riferimento sul certificato deve chiarire che le attività di certificazione sono svolte dalla rete dei siti nella lista.

Se i singoli siti applicano diversi metodi di catena di custodia o definizioni di categorie/origine delle materie prime, l'applicazione dello standard di catena di custodia deve essere chiaramente indicata nel certificato e in qualsiasi appendice per i singoli siti.

2.4.2 Un sub-certificato può essere rilasciato all'organizzazione per ciascun sito coperto dalla certificazione, a condizione che esso contenga lo stesso campo di applicazione, o un sotto-campo

di applicazione di tale campo di applicazione, e comprenda un riferimento chiaro al certificato principale.

2.4.3 Il certificato verrà ritirato nella sua interezza, se l'ufficio centrale o uno qualsiasi dei siti non soddisfano i criteri necessari per il mantenimento del certificato (vedere 2.2).

2.4.4 L'elenco dei siti deve essere tenuto aggiornato dall'organismo di certificazione. A tal fine, l'organismo di certificazione deve richiedere all'organizzazione di informarlo circa la chiusura, l'istituzione, o il cambiamento di attività dei siti. La mancata presentazione di tali informazioni sarà considerata come un cattivo uso del certificato dall'organismo di certificazione, che agirà di conseguenza, secondo le sue procedure.

2.4.5 Siti aggiuntivi possono essere aggiunti ad un certificato esistente come il risultato di attività di sorveglianza/rivalutazione. L'organismo di certificazione deve avere una procedura per l'aggiunta di nuovi siti.

Nota: Siti temporanei, quali cantieri istituiti da una organizzazione cliente al fine di eseguire lavori specifici non devono essere considerati come parte di un'operazione multi-sito. Ogni campionamento delle attività svolte in tali siti sarà a scopo di confermare le attività della sede permanente la cui catena di custodia è soggetta a certificazione, non a scopo di rilascio dei certificati per i siti temporanei stessi.

3 Campionamento per le verifiche in loco

3.1 Metodologia

3.1.1 L'organismo di certificazione può applicare il campionamento dei siti per gli audit in loco, dove campionamento di siti è opportuno per acquisire sufficiente fiducia nella conformità dell'organizzazione cliente multisito con i requisiti della catena di custodia. L'ente di certificazione deve essere in grado di dimostrare la sua giustificazione per la scelta dei siti per gli audit in loco, al fine di garantire che siano state valutate tutte le differenze tra i siti e tra l'attuazione della catena di custodia.

3.1.2 Il campione per l'audit iniziale, di sorveglianza e di rinnovo deve essere determinato separatamente per i siti che utilizzano diversi metodi di catena di custodia (separazione fisica e metodi basati sulla percentuale). Il campione deve essere rappresentativo delle differenze dei processi e delle attività dei siti che sono soggette alla certificazione della catena di custodia.

3.1.3 Il campione deve essere in parte selettivo sulla base dei fattori elencati di seguito e in parte non selettivo, e dovrebbe portare a una serie di siti diversi selezionati, senza escludere l'elemento casuale di campionamento.

3.1.4 Almeno il 25% del campione deve essere selezionato in modo casuale.

3.1.5 Tenendo conto dei criteri menzionati qui di seguito, la parte restante del campione deve essere scelto in modo che le differenze tra i siti selezionati per il periodo di validità del certificato siano le più ampie possibili.

3.1.6 I criteri di selezione del sito devono includere, tra gli altri i seguenti aspetti:

- a) i risultati degli audit interni o precedenti audit di certificazione,
- b) le registrazioni di reclami e di altri rilevanti aspetti delle azioni correttive e preventive,
- c) le variazioni significative nella dimensione dei siti e nei processi di produzione dei siti,
- d) le variazioni nei metodi applicati della catena di custodia,
- e) le modifiche successive all'ultimo audit di certificazione,
- f) la dispersione geografica.

3.1.7 Questa selezione non deve essere fatta all'inizio del processo di valutazione. Può anche essere fatta una volta che l'audit presso l'ufficio centrale è stato completato. In ogni caso, l'ufficio centrale deve essere informato dei siti che fanno parte del campione. Questo può essere con un

preavviso relativamente breve, ma dovrebbe consentire un tempo adeguato per la preparazione per l'audit.

3.1.8 L'ufficio centrale deve essere esaminato nel corso di ogni audit iniziale, di sorveglianza e di rinnovo come parte del campione.

3.2 Dimensione del campione

3.2.1 L'organismo di certificazione deve disporre di procedure documentate per la determinazione del campione da prendere nel caso di audit ai siti, come parte della valutazione e certificazione di un'organizzazione cliente multisito. Questo dovrebbe tener conto di tutti i fattori descritti nel presente allegato.

3.2.2 Nel caso in cui dall'applicazione della procedura dell'organismo di certificazione risulti un campione più piccolo di quello che risulterebbe dall'applicazione delle linee guida che seguono, l'organismo di certificazione deve registrare i motivi che giustificano ciò e dimostrare che si sta operando in conformità con la sua procedura approvata.

3.2.3 I seguenti requisiti si basano sull'esempio di un'attività a rischio da basso a medio con meno di 50 dipendenti (a tempo pieno) in ogni sito. Il numero minimo di siti da visitare per ogni audit è:

Audit iniziale: la dimensione del campione deve essere la radice quadrata del numero di siti distaccati:

$(y = \sqrt{x})$, arrotondato al numero intero superiore.

Audit di sorveglianza: la dimensione del campione annuale dovrebbe essere la radice quadrata del numero di siti tra loro distaccati con 0,6 come coefficiente ($y = 0,6 \sqrt{x}$), arrotondato al numero intero superiore.

Audit di rinnovo: la dimensione del campione dovrebbe essere la stessa che per un audit iniziale. Tuttavia, se il sistema di catena di custodia ha dimostrato di essere efficace per un periodo di tre anni, la dimensione del campione potrebbe essere ridotta di un fattore di 0,8, cioè: ($y = 0,8 \sqrt{x}$), arrotondato al numero intero superiore.

3.2.4 La dimensione del campione dovrebbe essere aumentata nel caso in cui l'analisi del rischio dell'organismo di certificazione sull'attività coperta dal sistema di gestione della qualità oggetto di certificazione, indichi circostanze particolari in relazione a fattori come:

- a) la dimensione dei siti e numero di addetti;
- b) la complessità e le variazioni di flusso di materia prima e dei metodi di catena di custodia;
- c) le variazioni nell'applicazione dei metodi di catena di custodia e delle definizioni di categoria/origine delle materie prime;
- d) il livello di rischio di approvvigionamento di materie prime da fonti controverse;
- e) le registrazioni di reclami e di altri aspetti delle azioni correttive e preventive;
- f) la presenza di aspetti multinazionali;
- g) i risultati degli audit interni.

3.3 Tempi di audit

3.3.1 L'organismo di certificazione deve essere in grado di dimostrare la sua giustificazione per il tempo speso in audit multisito in termini di politica generale per la ripartizione del tempo di audit.

3.3.2 Il tempo minimo di audit da impiegare per ogni singolo sito come parte degli audit iniziali, di sorveglianza e rinnovo è lo stesso che per l'audit iniziale definito nel paragrafo 7.4.3. Le riduzioni possono essere applicate prendendo in considerazione le clausole dello standard di catena di custodia che non sono pertinenti per i siti e sono esaminate solo presso l'ufficio centrale.

3.3.3 Nessuna riduzione è ammessa per l'ufficio centrale.

3.4 Siti aggiuntivi

3.4.1 Nella domanda di inserimento di un nuovo gruppo di siti a una rete multisito già certificata, ogni nuovo gruppo di siti dovrebbe essere considerato come un insieme indipendente per la determinazione della dimensione del campione. Dopo l'inserimento del nuovo gruppo nel certificato, i nuovi siti dovrebbero essere combinati con quelli precedenti per la determinazione della dimensione del campione per i futuri audit di sorveglianza o di rinnovo.